



# COMUNE di



# CANDIOLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO


ai sensi della L.R. n. 56/77, art. 17, V comma

## VARIANTE PARZIALE n. 9

### PROGETTO PRELIMINARE

Adozione Progetto Preliminare: D.C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Approvazione Progetto Definitivo: D.C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



PROGETTO:

Urbanistica e Procedimento ambientale

**SMA**  
**PROGETTI**  
Corso Moncalieri, 56  
10133 Torino

Il Sindaco  
L'Assessore all'urbanistica  
Il Segretario Comunale  
Il Responsabile del Procedimento

Chiara Lamberto  
Alberto Canarecci  
Giulio Catti  
Fabrizio Baracco

Data: Maggio 2025

## Elaborato 2

## Norme Tecniche di Attuazione (stralcio)

La Variante Parziale n. 9 ha modificato i seguenti articoli normativi:

- Art.12 - Distanze dai confini e tra edifici - Arretramenti dalle strade - Allineamenti
- ALLEGATO A - Sezioni stradali minime

Si riportano in **colore rosso** le modifiche apportate in sede di Progetto Preliminare.

6. Nelle zone B individuate dal presente articolo sono sempre ammessi gli interventi previsti alle lettere A), B) e C) del precedente art.8.

E' ammesso, con concessione singola, l'intervento di cui alla lettera D) del citato art.8 solo per i fronti su cortile degli edifici (non evidenziati in nero) di cui al primo e secondo comma.

7. E' anche ammessa in tali zone la ristrutturazione delle recinzioni verso strada con altre di tipo a giorno purché ben sia integrata con la tipologia urbanistica e l'arredo urbano. Sono comunque sempre fatti salvi i mantenimenti di quei particolari architettonici degni di restauro e conservazione.

8. Il rilascio della concessione edilizia nell'ambito di tali zone è subordinato alla presentazione di un progetto di rilievo dettagliato degli edifici esistenti nonché dell'alberatura e vegetazione presenti di qualsiasi essenza e pregio oltre ad una adeguata documentazione fotografica dell'area oggetto d'intervento.

9. In tali aree l'eventuale abbattimento di piante o alberi dovrà essere effettuata solo in casi estremi e previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, documentando anche fotograficamente l'ubicazione e le relative cause necessitate.

10. In ogni caso la Commissione Igienico Edilizia, per tutti gli edifici presenti in dette zone e che per richiami storici – ambientali e documentari sono degni di attenzione conservativa, può chiedere il rispetto di specifiche prescrizioni.

11. Nelle zone indicate nel presente articolo, non sono ammessi ampliamenti una tantum del 20% del volume esistente, proprio per le caratteristiche degli edifici e del relativo tessuto urbano normato dall'art.11 delle N.d.A..

## **Art.12 - Distanze dai confini e tra edifici - Arretramenti dalle strade - Allineamenti.**

### **12/a -DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI DI ZONA**

Le distanze minime da osservarsi, nell'edificazione di fabbricati e/o manufatti o porzioni di essi, da questi ai relativi confini di zona sono le seguenti:

A) In zona residenziale ( tipo B e T) rispetto a:

- zona residenziale e zone a servizi: metà dell'altezza dell'edificio, fermo restando il limite minimo assoluto di mt.5;

Sono ammesse distanze inferiori fra le zone residenziali previo assenso del confinante autenticato nelle forme di legge:

- nel caso di edifici esistenti alla data del 25.7.1989, oggetto di interventi di cui alla lettera H e D del precedente art.8, è ammessa una distanza inferiore a mt.5 purché compresa nel preesistente ingombro a distanza ridotta.

B) In zone residenziali rispetto a:

- zona industriale, artigianale, alberghiera e commerciale, etc.: mt. 20
- zona agricola : mt. 15
- ferrovia (alla più vicina rotaia) : mt. 15 (previa deroga di cui al D.P.R. 753/80)
- zona ospedaliera : mt.100

C) In zona industriale, artigianale, commerciale (tipo I) rispetto a :

- zona residenziale e relative zone a servizi, alberghiero, etc.: mt. 20
- zona agricola : mt. 15
- ferrovia (alla più vicina rotaia) : mt. 15 (previa deroga di cui al D.P.R. 753/80)
- zona ospedaliera : mt. 300

D) In zona agricola (tipo E - Esp) rispetto a:

- zona industriale ed artigianale : mt. 15
- zone residenziali e zone a servizi : mt. 15
- zone alberghiere : mt. 15
- zone ospedaliere : mt. 100

E) In zona alberghiera (tipo IA - AC1) rispetto a :

- zone residenziali e zone a servizi: : mt. 10
- zone agricole : mt. 15
- zona industriale ed artigianale : mt. 30
- ferrovie (alla più vicina rotaia) : mt. 30
- zone ospedaliere : mt. 100

F) In zona ospedaliera tipo AC4) :

- per corpi di fabbrica espressamente adibiti a funzioni ospedaliere, rispetto alle zone limitrofe: mt. 50
- per corpi di fabbrica complementari o pertinenziali alle funzioni ospedaliere (attrezzature tecnologiche, guardanie, rimesse, etc.) con altezza massima di mt 6.00, rispetto alle zone limitrofe: mt. 25

## 12/b - DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI DI PROPRIETA'

Le distanze minime da osservarsi, nell'edificazione di fabbricati e/o manufatti o porzioni di essi, dai relativi confini di proprietà nelle zone residenziali, industriali, agricole ed a servizi devono essere pari alla metà dell'altezza dell'edificio, fermo restando il limite minimo assoluto di mt. 5; sono ammesse distanze inferiori, tranne lato stradale regolato dall'art. 12/f, previo assenso del confinante espresso con le seguenti modalità:

- 1) atto pubblico registrato e trascritto (per situazioni di reciprocità nella deroga delle distanze);
- 2) scrittura privata registrata (per situazioni di assenso unilaterale);

anche in questo caso vale quanto prescritto al precedente art. 12/a comma A - terzo capoverso, in caso di intervento di cui alla lettera D e H dell'art. 8 delle N.d.A.. Nel caso di struttura ospedaliera tale distanza deve essere di almeno mt. 25.

## 12/c - DISTANZE FRA FABBRICATI

1. In assenza di S.U.E. la distanza minima fra fabbricati che si confrontano è pari al ribaltamento dell'edificio più alto fra i due (dalla propria quota di campagna alla propria linea di colmo e/o di gronda del tetto). Resta fermo il limite minimo di cui appresso, nei seguenti casi:

- a) fra parete finestrata del fabbricato in esame e parete finestrata o non, del fabbricato confrontante: mt. 10;
- b) fra parete finestrata di locali non destinati a permanenza di persone (box auto, vani scala, ingressi, ripostigli, ecc.) del fabbricato in esame e parete cieca o finestrata del fabbricato confrontante e viceversa: mt. 7,50;
- c) fra pareti di fabbricati confrontantesi con pareti entrambe non finestrate: mt. 5;

- d) per il caso di fabbricati confrontatisi con pareti entrambe non finestrate tale distanza potrà essere inferiore purché venga prodotto assenso del confrontante redatto nelle forme di legge: è consentita la costruzione in aderenza nei casi e alle condizioni previste dal C.C. art.877.

2. Per parete finestrata si intende la parete dell'edificio comprendente finestre, porte, aperture di balconi, portici, logge.

3. In presenza di S.U.E. potranno essere studiate soluzioni tipologiche che potranno variare le distanze conformemente al D.M. 2.4.1968 n.1444 art. 9 ultimo comma.

4. La distanza, sia tra fabbricati che dai confini, viene misurata dalle pareti più sporgenti degli edifici con esclusione di sporti, balconi aperti, terrazzi, pensiline, aggetti delle coperture che non superino la misura di mt.1,40 dal filo della parete più esterna del fabbricato medesimo.

Nel caso che la suddetta sporgenza superi la misura di mt.1,40 la distanza da osservarsi deve essere maggiorata dalla misura eccedente mt.1,40.

#### 12/d- DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA

Le distanze da osservarsi, per la realizzazione degli edifici e/o manufatti, verso le sponde dei fiumi, torrenti, canali, ecc. sono quelle stabilite dall'art.29 della L.R. 56/77 e s.m.i., salvo quanto previsto da ulteriore normativa vigente al momento di applicazione della presente norma. Fermo restando le previste autorizzazioni ai sensi dell'Art.1 della Legge 431/85 (vedi art.33) dovranno essere osservate le seguenti distanze minime:

- mt.25 dalla Bealera del Molino;
- mt.150 dal Torrente Chisola.

Per la Bealera del Molino è ammessa una distanza minima di mt.12,50 dall'argine superiore di adeguate opere di protezione se accompagnata da presentazione di studio idrologico morfologico del corso d'acqua.

Per quanto riguarda la Bealera del Molino, fuori dal Concentrico la larghezza della fascia non dovrà essere inferiore a 25m. per sponda. Nel tratto dell'abitato, tra il rilevato ferroviario e via Torino, attualmente intubato, la larghezza della fascia non dovrà essere inferiore a 10 metri per sponda.

Trovano, comunque, applicazione le specifiche prescrizioni della Relazione geologica e relativo adeguamento al PAI, della Variante strutturale n.3.

#### 12/e -DISTANZE DALLA SEDE FERROVIARIA

La cartografia individua le fasce di rispetto ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 753. Le richieste di interventi ricadenti all'interno di detta fascia debbono ottenere preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

#### 12/f - DISTANZE DA OSSERVARSI DALLE SEDI STRADALI

a) A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno del centro abitato (vedi anche successivo punto n) deve essere prevista un'adeguata fascia di rispetto comunque non inferiore a quella disposta dal Nuovo Codice della Strada ( D.Lg. 147/93) e s.m.i., che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.

Ai fini dell'applicazione del Nuovo Codice della Strada, nella Tav. 2V della Variante n.2 al vigente PRG, la viabilità del territorio comunale di Candiolo è all'uopo classificata per tipologie funzionali.

b) Le distanze all'interno del centro abitato da osservarsi per le nuove costruzioni dalle sedi viarie esistenti o in progetto sono indicate nell'allegato A alle presenti N.d..A e nella TAV.3V – Variante 2, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto d).

c) Nel centro abitato, nel caso manchi l'indicazione di cui sopra, la distanza fra i nuovi edifici ed il ciglio stradale (determinato dal D.M. 01.04.1968 n.1404) è di almeno mt.5,00 per lato.

d) Nelle zone da B1 a B22, per gli edifici esistenti alla data del 25.7.1989, nel caso di : ristrutturazioni, ampliamento e sopraelevazione, fino al 20% della volumetria o della SLP di pavimento esistenti delle abitazioni, gli interventi possono essere realizzati sul filo degli stessi fabbricati ancorché difforni dalle distanze predette, fatte salve le norme per gli accessi carrai ed eventuali allargamenti di sede viaria previsti nel P.R.G. (vedi Allegato A e Tav.3V – Variante 2) o in progetti preliminari approvati.

Nei casi diversi da quelli precedenti l'intervento dovrà tenere conto delle distanze di cui ai punti : a) b) e c).

e) Nel caso di ristrutturazione edilizia non è ammesso il mantenimento delle sole pareti, o parti di esse, verso strada pubblica o di pubblico passaggio, onde evitare artificiosamente l'allargamento della sede viaria prevista dal P.R.G. o da progetti preliminari approvati.

f) Nelle aree di trasformazione urbanistica (zone "T") del P.R.G. la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade pubbliche o di uso pubblico principali (Statali, Provinciali, Comunali con larghezza superiore a mt.9,50) non deve essere inferiore a mt.10,00; in tutti gli altri casi può essere ridotta a mt.5,00.

g) Nelle zone per attività produttive (zone I del P.R.G.), ove non diversamente specificato nella cartografia del P.R.G. e delle sue varianti, la distanza minima da osservarsi dal ciglio stradale è di mt.10,00 dalle strade principali (Statali, Provinciali, Comunali con larghezza superiore a mt. 9,50). Per la viabilità secondaria tale distanza può essere ridotta a mt.7,50 nel caso di S.U.E. (per la costruzione di recinzioni vedi art.20).

h) Sono ammesse distanze diverse in attuazione di S.U.E ai sensi del D.M. 1444/68 art.9 ultimo comma.

i) Nelle zone agricole la distanza minima da osservarsi per la costruzione di fabbricati dal ciglio strada è di mt.10,00.

l) In ogni caso la distanza fra gli edifici ed il ciglio della strada di circonvallazione SUD da Via Vinovo a Via Pinerolo e da questa alla via per Orbassano (Via Europa) non potrà essere inferiore a mt. 20,00.

m) Nelle aree fuori dal centro abitato ed esterne agli insediamenti residenziali, industriali, servizi previsti dal P.R.G. per le distanze da osservarsi, nella edificazione dal ciglio stradale (e da misurarsi in proiezione orizzontale) valgono le disposizioni sancite dal nuovo Codice della Strada e precisamente (Vedi Tav.n.2V della Variante n.2):

- Autostrade (Tipo A)

mt. 60.00

- Strade Extraurbane Principali (Tipo B)-	mt. 40.00
- Strade Extraurbane Secondarie(Tipo C)-	mt. 30.00
- Strade Urbane di scorrimento (Tipo D)	mt. 20.00
- Viabilità locale (Tipo E/ F)	mt. 10.00

n) A tali distanze minime, va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi, o fasce di espropriazioni risultanti da progetti approvati.

o) Nelle zone esterne al centro abitato le distanze da rispettare dal ciglio stradale per la realizzazione delle recinzioni è di mt.5.00 lungo le strade di tipo "B" e di mt.3.00 per le strade di tipo "C" e "F" ed altre strade agricole, private e consortili (vedi art.20/7, fermo restando le autorizzazioni degli Enti competenti).

In ogni caso le recinzioni dovranno garantire una larghezza di mt.1 dal ciglio superiore di scarpate, fossi etc..

p) Ai fini e per gli effetti del citato Nuovo Codice della Strada D.Lg.147/93 non sono considerate centro abitato le aree classificate dal Presente P.R.G. come: E, ESP; AC 1/2/4; IA, M (richiamato art.14/9).

q) Particolari prescrizioni su distanze ed allineamenti stradali:

Le edificazioni lungo le strade interne alle zone od aree AC1 - AC2 - ESP - S30 - S33 - S35 dovranno osservare un arretramento minimo di mt.5.

r) Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo 12/f (ai sensi del terzo comma dell'Art.27 della L.R.56/77) sono ammesse unicamente destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato della natura e della coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici, nonché infrastrutture per il trasporto non per via aerea dell'energia, nonché attrezzature di rete per la erogazione dei servizi pubblici.

A titolo assolutamente precario e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, di prevenzione incendi e delle altre norme in vigore, possono essere consentite installazioni di impianti per la distribuzione del carburante e relative pertinenze nonché di impianti di lavaggio autoveicoli, con fronte massimo di mt.100, a distanza dagli incroci di almeno mt.100 , ed intervallati fra loro di almeno mt.1000, facendo salvi gli impianti esistenti alla data del 24.11.1997.

Il rapporto di copertura fondiario non potrà superare il 10%, l'altezza massima consentita è di mt.5,00 per tettoie e pensiline e mt.4,00 per tutte le altre strutture. In ogni caso dette aree di servizio dovranno essere circondate, tranne che per la parte prospiciente la viabilità pubblica, di aree a verde non inferiori al 20% della superficie fondiaria.

Le nuove installazioni, fatte salve le preesistenze, sono consentite esclusivamente nelle zone "I" (alle quali vengono assimilate).

Nel caso l'Ente proprietario della strada intendesse realizzare opere pubbliche che interessano le fasce di rispetto stradale, nessuna pretesa di indennizzo può essere avanzata dal proprietario del suolo e dell'attività per la rimozione delle opere consentite a titolo precario e per gli eventuali danni conseguenti alla rimozione stessa; tale condizione deve essere fatta valere con scrittura pubblica registrata nei modi di legge prima del rilascio delle autorizzazioni edilizie.

s) Per quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui al D.L. 285/92 e D.P.R. 495/92, integrati rispettivamente con D.L. 360/93 e D.P.R. 147/93.

## 12/g LARGHEZZA DELLE STRADE, STRADE PRIVATE E NUOVI ACCESSI.

1. Per le zone “B” valgono le sezioni stradali indicate nell’allegato A alle presenti N.d.A. e nella Tav.3 V – Variante 2 - Sezioni Stradali.

2. Per le zone “T” è prescritta una sezione stradale minima di mt.6 di carreggiata (strada di tipo VI C.N.R.) e metri 1,50 di marciapiede per parte per complessivi mt.9 di sede stradale.

Una fascia latitante di 2,50 mt. può essere ulteriormente prevista con destinazione a parcheggio e relativo arredo; tale superficie è considerata agli effetti dello standard di cui all’art.21, primo comma, lettera d) L.u.r . 56/77 (anche ai fini di un suo eventuale scomputo dagli OO.UU.).

3. Per le zone “I” è prescritta una sezione stradale minima di mt.7,5 di carreggiata (strada di tipo IV C.N.R.) oltre a mt.1,50 di marciapiede per lato per complessivi mt.10,50; potrà essere valutata, anche, la possibilità di prevedere un unico marciapiede, qualora, sulla base della specifica situazione, sia ritenuto sufficiente; il raggio di curvatura dei percorsi non dovrà essere inferiore a mt.13,00 mentre il raggio di curvatura agli incroci, rispetto al filo esterno dei marciapiedi, non dovrà essere inferiore a mt.3,00.

4. Nelle zone residenziali, industriali ed a servizi non sono ammesse strade pubbliche a fondo cieco. Possono essere consentite solo se dotate di rotatoria terminale con raggio di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a mt.8,25 per le zone residenziali ed a mt.12,00 per le zone industriali (fatte salve diverse prescrizioni da parte dei Vigili del Fuoco).

Sono fatte salve le strade esistenti alla data di approvazione della presente variante di P.R.G..

5. Le strade pubbliche o private devono essere costruite complete di infrastrutture fognarie, di acquedotto, di illuminazione, di pavimentazione.

6. (Per memoria)

7. La condizione di strada privata deve essere stabilmente indicata in loco su cippi, tasselli, segnali etc., curando la segnaletica stradale di accesso alla viabilità pubblica prevista dal Codice della Strada in vigore.

8. Gli accessi agli edifici per i quali viene richiesta concessione edilizia ai sensi delle presenti Norme devono essere previsti (o modificati qualora esistenti) in relazione al sistema di viabilità di P.R.G. con esclusione di nuovi accessi diretti sulla viabilità sovracomunale ed in particolare sulla Strada Statale n.23.

9. I nuovi accessi privati devono essere posti, a meno di specifica autorizzazione degli Enti proprietari della strada di innesto, a quota marciapiede e raccordati al piano stradale tramite rampette poste al margine del marciapiede stesso.

E’ consentito transitoriamente a seguito di intervento parziale in zona I3 l’accesso diretto alla S.S. 23, ma dovrà essere comunque realizzata la porzione di viabilità complanare alla SS 23 già prevista dal P.R.G. vigente.

10. Anche nella viabilità privata dovranno essere previsti camminamenti pedonali nel rispetto delle Norme di eliminazione delle barriere architettoniche e separati dalla viabilità automobilistica.

11. Qualora una strada od un passaggio sia privo di idonea segnaletica o di sistemi che ne impediscono il regolare transito, regolarmente licenziati, si intende che il passaggio è aperto al pubblico uso.



## 12/h ALLINEAMENTI IN CASO DI RESTAURO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

I fabbricati esistenti, oggetto di intervento di restauro e di straordinaria manutenzione ai sensi del vigente P.R.G., possono conservare gli attuali allineamenti ancorché per le distanze inferiori a mt.5,00 dal confine di proprietà, ma non esimersi dal rispetto del ciglio stradale eventualmente previsto dalle sezioni stradali di P.R.G. in caso di demolizione delle murature prospettanti verso via pubbliche o di pubblico passaggio per oltre il 20% della superficie esterna della parete considerata.

## 12/i FASCE DI RISPETTO DALLE LINEE ELETTRICHE

1. Nell'ambito delle fasce di rispetto sotto indicate, misurate su entrambi i lati dell'asse delle linee elettriche, la fabbricazione è sottoposta alle prescrizioni del D.P.R. 21.3.1988 (recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aree esterne) nonché dalle prescrizioni delle vigenti norme in materia di opere e lavori svolti in prossimità dei conduttori elettrici.

2. L'ampiezza delle fasce di rispetto in relazione alle tensioni delle linee dovranno rispondere alla L. 09.01.1991 n.9 e al D.P.C.M. 23.4.1992 e s.m.i., fermo restando le seguenti distanze minime:

- mt. 6 dall'asse delle linee per tensioni fino a 30 Kv.
- mt.12 dall'asse delle linee per tensioni fino a 70 Kv.
- mt.15 dall'asse delle linee per tensioni fino a 150 Kv.
- mt.20 dall'asse delle linee per tensioni fino a 220 Kv.
- mt.30 dall'asse delle linee per tensioni superiori a 220 Kv.

3. Compete in ogni caso a chi intende edificare, su fondi attraversati da elettrodotti o limitrofi ad essi, l'accertamento presso i competenti uffici ENEL della tensione della linea e conseguentemente la richiesta al predetto ente delle prescrizioni cui attenersi ai sensi del citato articolo, che il suddetto Ente fornisce solo ed unicamente come traduzione tecnica delle norme del predetto Regolamento di esecuzione.

4. Il parere dell'ENEL deve essere allegato alla domanda di concessione.

5. Sono vietate le installazioni di nuovi elettrodotti aerei.

## 12/l ALTRE FASCE E ZONE DI RISPETTO

Sono inoltre individuate le successive fasce e zone di rispetto :

- a. fascia di rispetto dal Cimitero, come da successivo art.24.
- b. fascia di rispetto dagli impianti dei pozzi di prelievo dell'acquedotto conforme all'art.6 del D.P.R. n.236/88. (vedi anche art.25.5)
- c. fascia di rispetto dalla Ferrovia come da precedente art.12 /e.

Dette fasce, indicate in cartografia con apposita simbologia, individuano le porzioni di territorio nelle quali:

- non è consentita l'edificazione di manufatti di qualsiasi genere se non a servizio degli impianti da proteggere;
- è consentita l'autorizzazione agli interventi di cui alla lettera A), B), C), D), del precedente art.8 esclusivamente per edifici esistenti. In caso di intervento di tipo E (ristrutturazione urbanistica) il nuovo tessuto urbano dovrà tenere conto delle suddette fasce di rispetto.

Il piano regolatore individua sulle tavole di progetto (in scala 1:5000) i pozzi ad uso idro-potabile P1 (codice univoco TO-P-03567) e P2 (codice univoco TO-P-06399) presenti sul territorio e delimita, ai sensi del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R, le aree di salvaguardia circoscritte dalle isocrone definite in applicazione delle normative vigenti ed approvate, rispettivamente, con Determina Dirigenziale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte n. 152 del 07/04/2017 e n. 428 del 06/10/2017. All'interno di tali perimetri valgono le limitazioni di intervento previste dalla sopraindicate Determine, riportate nell'Allegato B delle presenti norme tecniche, a cui si rimanda integralmente.

Si richiamano le prescrizioni e le fasce di rispetto contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 3839 del 26/06/2024 della Città Metropolitana di Torino, emanata ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con la quale è stato approvato e autorizzato il progetto definitivo dell'opera "Allacciamento Biometano Cooperativa Agricola Speranza, DN 100 – 24 bar".

### **Art.13 - Misurazione delle distanze**

1. Fermo quanto disposto dall'art.12 delle presenti norme di attuazione la distanza intercorrente fra il fabbricato e le sedi stradali e ferroviarie, alvei di torrenti e canali idrici, viene misurata nel seguente modo:

A) sedi stradali:

la distanza viene misurata in senso perpendicolare dal ciglio della strada fino alla proiezione ortogonale del fabbricato esclusi gli aggetti fino a mt.1,40 sul suolo, fermo restando che gli aggetti non potranno invadere la sede stradale.

B) sedi ferroviarie:

la distanza viene misurata dalla rotaia più vicina all'edificio fino alla proiezione ortogonale sul terreno del fabbricato, esclusi gli aggetti fino a mt.1,40 e comunque nel rispetto del D.P.R. 11.7.1980 n.753.

C) alvei di torrenti e/o canali:

- a. la distanza viene misurata dalla linea dell'argine più vicina alla parete del fabbricato; nel caso di canali artificiali, la distanza è considerata a partire da mt.1 dalla linea di massimo ingombro del manufatto;
- b. si intende per linea dell'argine la linea di declivio più vicina del terreno oppure (ove ve ne fossero) dallo spigolo superiore più lontano dall'acqua dei muri di sostegno, o dal margine verticale di massimo ingombro di manufatti di incanalamento.

2. Sia le distanze enunciate nel presente articolo che quelle enunciate all'art.12 delle presenti norme di attuazione, devono essere misurate in proiezione orizzontale normali alle linee esterne di ciglio, rotaia, declivio, confine, edificio.

3. Nel caso l'aggetto (non formante cubatura) superi la misura di mt.1,40, la distanza della parete esterna dell'edificio deve essere maggiorata della misura eccedente mt.1,40.

Per aggetti formanti cubatura, come per le altre strutture poggiate a terra, vale la proiezione del loro massimo ingombro sul piano 0,00 di riferimento.

### **Art.14 - Zone residenziali (vedi anche art.18 e 19)**

## ALLEGATO A ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### SEZIONI STRADALI MINIME vedi Art.12/g delle NORME TECNICHE di ATTUAZIONE

All'interno del perimetro di Centro abitato, determinato ai sensi degli artt. 3 e 4 del Codice della Strada, nelle aree prevalentemente residenziali, in caso di interventi comportanti demolizione e ricostruzione è ammesso il mantenimento del filo di fabbricazione esistente, laddove sia comunque garantita una distanza minima dal ciglio stradale pari a 3 m.

Per le strade non indicate in elenco vale la sezione stradale esistente.

La distanza di nuovi fabbricati dal ciglio stradale è :

- Mt.5.00 per lato per le strade larghe fino a mt.9.50;
- Mt.7.50 per lato per strade larghe oltre mt.9.50.

	Note
M	Riferire la mezzeria della carreggiata in sezione a partire dalla mezzeria della carreggiata esistente.
*	Mt. 10 per le zone agricole (Vedi N.T.A. – Art.12/f).
**	Salvo deroga delle F.S. è ammessa distanza ridotta, nel rispetto delle N.T.A., fermo restando la distanza minima di mt. 15 dalla più vicina rotaia.
***	Nel tratto di via Solferino, da via Roma a via Sacco e Vanzetti, di cui alle Sezioni stradali 36e 37, è previsto il mantenimento della sezione esistente.
****	Nel tratto di via Pio V, da via Torino a via Calvi, di cui alla Sezione stradale 43, è previsto il mantenimento della sezione esistente.
*	Nel tratto di via Pio V, da via Ungaretti a via Carducci, di cui alla Sezione stradale n.45, è prevista la realizzazione del marciapiedi lato nord con l'arretramento delle recinzioni esistenti da attuarsi in caso di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento nell'ambito dei lotti di proprietà.

- Nel tratto di via Pio V, di cui alla Sezione stradale 46, il limite di distanza dal ciglio stradale è ridotto da m.7,50 mt a m.5,00;
- con riferimento alla Sezione stradale 58 di via Giovanni XXIII, è previsto il mantenimento della sezione stradale attuale nel tratto iniziale (da via Montpascal alla via Aldo Moro).

SEZIONI TRADALI MINIME							
NUMERO PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE DELLE VIE	ZONE INTERESSATE DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 2	PREVISIONE DEL PRGCVIGENTE	PREVISIONE DELLA VARIANTE 2	LARGHEZZA (METRI)	NOTE	DISTANZA MINIMA (METRI) DEI NUOVI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE
1	Torino	B3.1/B2	St12	St12c	12,30	M	5,00 <del>7,50</del>
2	Torino	B3/B167.1-S17/ <del>B4-S16/</del> <del>S21/B7</del>		St12c	12,30	M	5,00 <del>7,50</del>
3	Torino	B6/B7	St12	St12cbis	14,50	M	5,00 <del>7,50</del>
4	Torino	S20/B9		St12	12,00	Rispetto filo edifici esistenti lato Sud/Est	5,00 <del>7,50</del>
5	Pinerolo	B14.4/AC3	St12p	St12p	13,50	Fili edifici esistenti	5,00 <del>7,50</del>
6	Pinerolo	B.10.1/B14.4-Vp.14- B14.3	St10	St 7	10,00	M	5,00 <del>7,50</del>
7	Pinerolo	B.10.1/B14.2/ <del>S26</del>		St7	10,00	Con raccordo e riallineamento tra marciapiedi Via Pinerolo 15 e Via Pinerolo 22 (incrocio strada privata)	5,00 <del>7,50</del>
8	Pinerolo	B.10.1/B14.1		St7	10,00	M	5,00 <del>7,50</del>
9	Pinerolo	B.10/B15 (fino al confine del centro abitato)	Stc12	Stc12c	12,30	M	5,00 <del>7,50</del> per B-S 10,00 PER T-I-E
10	Europa	<del>A/E</del> - E/E - B20/E		St12c	12,30	M - Raccordare l'incrocio di Via Orbassano (Verso P.L.) con Via Europa, con curva avente raggio di m.50	10,00 (20,00 in zona agricola)
10 bis	Europa	B18.1/B18-T6/B18- B18.2/B16.2	St9	St 12	12,00	Rispetto attuali recinzioni lato Nord/Ovest	5,00 <del>7,50</del>
11	Europa	B17; B30-B17	St9	St9	9,00	M	5,00
12	Europa	B30/E; S4a/E		St12c	12,30	M	5,00* <del>7,50</del> *
13	Nuova via	T9-B29/E	St12r	St13	11,50	M	20,00
14	Roma	S4a- <del>S5-S6</del> /T9-B29-B22	St9	St7a	13,75	M - con mantenimento fili recinzioni ed edifici esistenti in B9	5,00
15	Roma	<del>B14</del> /B14.1/B9.4		St14	11,50	M	5,00 <del>7,50</del>
16	Roma	S40-Vp14/B9.1- B14.4/B9		St6a	6,50	Rispetto a filo edifici in schiera lato Est	5,00
17	Rimembranza	S4a	St8b	St4	4,00	Rispetto a bordo attuale sede pav.	5,00
18	Assietta	B18		St9	9,00	M- Compresa traversa fino a zona B21	5,00
19	Asiago	B18		St9	9,00	M	5,00
20	Boves	B18		St7	10,00	M	5,00 <del>7,50</del>
21	<del>Val Sangone Nuova</del> <del>Verbita</del>	T1- <del>S36</del> /E		St2	11,50		7.50*
22	XXV Aprile	B17		St 6	5,50	Da Via Pinerolo alla curva interna stessa via: rispetto al filo edifici posti ad Est. Dalla curva di cui sopra a via Faudizio: rispetto al filo edifici posti a Sud	5,00
23	Faudizio	B17/E	Stc9	Stc 9	9,30	Rispetto all'argine sinistro del fosso irriguo	5,00 <del>7,50</del>
24	Verdi	T6/B16.2		St 5c	6,30	Rispetto a recinzione lato Sud, fino a via Giotto (e)	5,00 rivedere retinatura T6

25	Verdi	B16.2		St5c bis	7,30	Rispetto a recinzioni lato Sud da via Giotto a via Verdi e sul prolung di St 5c (vedi 24)	5,00
SEZIONI TRADALI MINIME							
NUMERO PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE DELLE VIE	ZONE INTERESSATE DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 2	PREVISIONE DEL PRGC VIGENTE	PREVISIONE DELLA VARIANTE 2	LARGHEZZA (METRI)	NOTE	DISTANZA MINIMA (METRI) DEI NUOVI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE
26	Verdi	T5/S3- <del>B12-B28-S2-B13</del>		St9	9,00	Rispetto prolungamento filo edifici lato Sud di zona B13	5,00
27	Verdi	B13/B10		St9	9,00	Rispetto filo edifici lato sud	5,00
28	Leoncavallo	B16.1/S3		St9c	9,30	Rispetto recinzione lato ovest	5,00
29	Giotto	B16.2		St9	9,00	M	5,00
30	Passaggio pedonale	B15 - Prolung.via Verdi		St1	3,30		2.00 dal limite di sezione
31	Nuova via	B15/B14.1		St6c	6,80	M	5,00
32	Gioberti	<del>B14.1-B14.2-B14.3S24-S25/B.14 - S40</del>		St 10	10,00	M	5,00-7,59
33	Trento	B9.4	St9	St9	9,00	M	5,00
34	Trento	B9.2-B9.3- B32/B9.5-Vp9- <del>B31</del>	Stc9	St9c	9,30	M	5,00
35	Milano	B9.4/B9.1		St9	9,00	M - Passaggio pedonale fino a via Calvi larghezza m.2	5,00
36	Solferino	B9/B9.1/ <del>B9.2</del>	St 6	St9***	Manten.sez. esistente	M - Con allineamento dal fronte B9 dal numero civico 7 al numero civico 1	5,00
37	Solferino	B 9.2		St9***	Manten.sez. esistente	Rispetto a filo edificio lato Sud	5,00
38	Solferino	B9.3-B.32-B31		St9	9,00	Allineamento fra recinzioni in B31 e Sezione 37	5,00
39	<del>Magenta Solferino</del>	B9.3/ <del>B31/</del> AC8/ <del>B31*</del>		St 9c	9,30	Ultimo tratto di recinzione di Via Solferino: Idem a 38; Corrispondenza traversa: M	5,00
40	Calvi	B9.2/ <del>S7</del>		St9	9,00	Su prolungamento marciapiede esistente di fronte al numero civico 9	5,00
41	Calvi	B9/B9.2		St9	9,00	M	5,00
42	Pavese	B7		St9	9,00	Rispetto a recinzione presenti lato Ovest	5,00
43	Pio V°			St9****	9,00****	M - Nel tratto di via Pio V°, da via Torino a via Calvi, è previsto il mantenimento della sezione esistente	5,00
44	Pio V°	B26/B9.2		St9	9,00	M	5,00
45				St 8	11,00	M - Allineamento fra Sezione 44 e Sezione 46	5,00-7,59
46	Pio V°	<del>B8 -AC8 - B31* - S8-Vp31/B8</del>		St 8	11,00	Rispetto recinzioni edifici lato Nord-Est	5,00
47	Falcone	B11.1 - <del>B27</del>		St9	9,00	M	5,00

48	Borsellino	B27/E-T12/B11/ <del>B27*/T12bis/B11.1</del>	St6	St9	9,00	M - Compresa nuova	5,00
49	<del>D'Antona Nuova viabilità</del>	T12/E - <del>T12bis/E E/E</del>		St9	9,00		7,50 - <del>5,00</del> (20,00 in zona agricola)
50	Nuova viabilità	E/Ferrovia- B19/Ferrovia		St18	12,00	Rispetto recinzione F.S	<del>5,00 -7,50*</del> - 30,00 in zona agricola**
51	Nuova viabilità	E/ZM		St6	5,50		<del>5,00</del> - 10,00 in zona agricola *
52	<del>S.P. 142 Nuova viabilità</del>	S.P.142 dal confine di Piobesi a via Pinerolo	StR	St19	16,00		20,00 (30,00 in zona agricola)

SEZIONI TRADALI MINIME							
NUMERO PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE DELLE VIE	ZONE INTERESSATE DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 2	PREVISIONE DEL PRGC VIGENTE	PREVISIONE DELLA VARIANTE 2	LARGHEZZA (METRI)	NOTE	DISTANZA MINIMA (METRI) DEI NUOVI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE
53	Sant'Agnese	B3.1		St 3	5,00	Rispetto al limite di confine comunale su via Torino m.5,00x5,00 arretramento per smusso	5,00
54	Sant'Agnese	B1 - B23/I1 - I1c - I1 <b>b</b>		St 9	9,00	Rispetto a recinzioni prospicienti l'incrocio di via Matteotti	5,00 <del>sulla B23-</del> 40,00 zone ind. – <del>filo</del> <del>esistente sulla B3_1</del>
55	Gramsci	B4 - B24		St 9	9,00	Sul prolungamento del marciapiede esistente lato Nord	5,00
56	Matteotti (Rio Gambroero)	B3.1 - B23 - B1/B3		St 2	6,50	Collegamento tra via Matteotti e via Don Minzoni: rispetto a recinzioni edifici lato Nord-Est	5,00 e distanza dal corso d'acqua
57	Deledda	B167.1/S29b		St 15	13,80	Prevedere prolungamento marciapiedi portici DE.GA. (via Torino) fino a via Deledda e da via Torino all'oratorio	<del>5,00 -7,50</del>
58	Giovanni XXIII°	B24/B3	St 10	St 8	11,00	M - mantenimento della sezione attuale nel tratto iniziale (da via Montpascal a via Aldo Moro)	7,50
59	Vinovo	S5 - Vp9 - B9.6/S6P - B22 - B29	St 9	St 12c	12,30	Sul prolungamento marciapiedi esistenti lato scuola media	<del>5,00 -7,50</del>
60	(per memoria)						
61	Nuova viabilità	B9.4/B9.5 - S 39		St 9c	9,30	Con rettilo tra via Vinovo e via Trento	5,00
62	Orbassano	B11/Zm/ <del>B11.1</del>	St 6	St 16	7,50	Rispetto a filo edifici lato Sud	5,00
63	Orbassano	B27/Zm - <del>B27*/Zm</del> <del>E/Zm</del>	St 11	St 11	10,50	M	<del>5,00 -7,50*</del>
64	Orbassano	<del>B27*/E - E/E</del>		St 12c	12,30	M	<del>5,00 -10,00</del> (20,00 in zona agricola)
65	Nuova viabilità	S29b/S29a - S29a/E - S28-S9		St 17	12,80		7,50 (20,00 in zona agricola)
66	Montpascal	<del>Btr 11a</del> /B5.1 - B3	Stc 6	St 20	10,30	Rispetto a filo schiera box esistenti	7,50 - 20,00 per le zone I (s.der)
67	Montpascal	B25/B5.1		St21	10,50	Rispetto a filo schiera box esistenti, oltre smusso con via Simonis di m.16x16 circa	7,50

68	Montpascal	Btr <del>41a</del> /B4		St9c		Riferimento al margine esterno del tratto intubato della Bealera del Mulino	7,50 - 20,00 per le zone I (s.der)
69	Montpascal	B10.2-B5.21-AC3		St21	10,50	M	7,50
70	Simonis	B5 - B25 - <del>AC6</del> - <del>AC7</del> - S31- Vp6	St 11p	St 11p	11,70	Mantenimento fili attuali (Vedi 67)	
71	Simonis	B5.1/ <del>B6</del> / <del>S19</del> / <del>S20</del>	St 9	St 9	9,00	Mantenimento fili attuali	
72	Orbassano angolo via Martiri della Libertà		Stf	Stf	7,80	Allargamento curva con smusso m.10x10	
73	Martiri della Libertà - Altinetti	B11/Vp10	Stf	Stf	7,80 - 4,50	Rispetto recinzioni F.S	5,00 - 30,00**
74	Martiri della Libertà fino a via Pinerolo	B10.3 - Vp10 - B10	St6	St9	9,00	M	7,50
75	Orbassano	B10.2 - Vp10/B5	St6p	St6p	6,00	Mantenimento fili attuali	5,00
76	Kennedy	B16.2/B16	St11p1	St11p1	11,00	Mantenimento fili attuali	5,00
77	Trieste	B9.4	St6	St9	9,00	M	5,00
SEZIONI STRADALI MINIME							
NUMERO PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE DELLE VIE	ZONE INTERESSATE DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 2	PREVISIONE DEL PRGC VIGENTE	PREVISIONE DELLA VARIANTE 2	LARGHEZZA (METRI)	NOTE	DISTANZA MINIMA (METRI) DEI NUOVI EDIFICI DAL CIGLIO STRADALE
78	Leonardo da Vinci	B5.1 - S18 - B6/B3 - S17	St 9	St 9	9,00	M	5,00
79	Don Minzoni	B1	St 9	St 9	9,00	M	5,00
80	Fermi	B3	St 10	St 10	10,00	M	5,00 - <del>7,50</del>
81	Gramsci	B3	St 10	St 10	10,00	M	5,00 - <del>7,50</del>
82	Gozzano	B3	St 10	St 10	10,00	M	7,50